

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cuneo è proprietario, tra le altre, anche della struttura sportiva denominata “Campo Sportivo Scolastico Walter Merlo” sito in Cuneo, Corso Francia n. 30;

Considerato che dal 1 settembre 1999 è in vigore un regolamento d’uso sottoscritto dai rappresentanti del Comitato per la gestione del Campo Sportivo Scolastico stesso;

Valutato che in data 27 marzo 2009, con atto registrato il 16 aprile 2009 al n° 2880 serie 3, è stata firmata la convenzione avente ad oggetto “Convenzione per la gestione e l’uso del Campo Sportivo Scolastico sito in Cuneo – Corso Francia n° 30”, sottoscritta dal dirigente del settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Cuneo, dal Presidente del Comitato Provinciale del CONI e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale;

Ritenuto pertanto necessario procedere a definire una nuova regolamentazione;

Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nelle sedute del 14 gennaio 2009, 17 febbraio 2009, 2 aprile 2009 e 3 giugno 2009 dalla V Commissione Consiliare Permanente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dott. Bruno Giraudo, in qualità di Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive, espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico del 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Marchisio Loris, sono pertanto presenti n. 38 componenti;

Presenti in aula	n. 38
Non partecipa alla votazione	n. 1 Streri Nello
Presenti all’apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 37
Astenuti	n. 2 Malvolti Piercarlo e Martini Matteo (UDC)
Votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il Regolamento d’uso del Campo Sportivo Scolastico d’atletica leggera “Walter Merlo” di Cuneo, nel testo riportato nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Funzionaria Amministrativa Dott.ssa Maria Paola Cerutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000.n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere per consentire immediatamente la pubblicazione;

Presenti in aula	n. 38
Non partecipano alla votazione	n. 10 Fino Umberto, Lauria Giuseppe, Streri Nello, Malvolti Piercarlo, Martini Matteo, Terzano Maurizio, Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Massa Imelda e Noto Carmelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 28
Astenuto	n. 1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE)
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

“..... O M I S S I S”



COMUNE DI CUNEO

REGOLAMENTO D'USO
del
campo sportivo scolastico d'atletica leggera
"Walter Merlo" di Cuneo

- o O o -

ART. 1

Gestore del Campo di atletica

Il Campo Sportivo Scolastico Comunale 'Walter Merlo', sito in Cuneo corso Francia 30, è gestito, secondo le norme del presente Regolamento d'uso, direttamente dal Comune di Cuneo, il quale ne affida la sorveglianza a personale incaricato di custodia.

ART. 2

Utilizzatori del Campo di atletica

1. L'uso del Campo Sportivo Scolastico 'Walter Merlo' è riservato esclusivamente all'attività dell'atletica leggera e/o fisico-sportiva da parte dei seguenti soggetti:

a) gli alunni delle Istituzioni scolastiche statali e non statali della Provincia di Cuneo per l'attività inerenti le lezioni curricolari di Educazione Fisica, per l'avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curricolare e per le manifestazioni sportive scolastiche previste da calendari annualmente predisposti e concordati con il Comune, e ciò con diritto di priorità rispetto a tutti gli altri utilizzatori qui di seguito indicati;

b) le Società sportive e le Organizzazioni sportive praticanti l'atletica leggera, affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I., per svolgere la preparazione atletica, attività di atletica leggera o eventuali manifestazioni;

c) le Organizzazioni ed i Gruppi Sportivi di altre discipline;

d) chiunque ne faccia richiesta, anche se pur sempre ai fini dello svolgimento dell'atletica leggera o all'attività sportiva e motoria;

2. L'accesso al complesso sportivo per gli utilizzatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente art. 2, così come per l'eventuali manifestazioni o gare non scolastiche, è subordinato alla corresponsione di apposita tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione.

3. Solo il Comune di Cuneo potrà decidere autonomamente di destinare il Campo ad altre attività, eventi e manifestazioni, purché non ne pregiudichino l'integrità e funzionalità.

ART. 3

Direttore Tecnico del Campo di atletica

1. In attuazione della Convenzione di cui al successivo art. 19, la direzione del Campo Sportivo Scolastico Comunale 'Walter Merlo' è affidata ad un Direttore Tecnico.

2. Al Sindaco spetta di nominare il Direttore Tecnico del Campo di Atletica, con incarico rinnovabile di anno in anno. L'eventuale revoca dell'incarico dovrà essere comunicata al diretto interessato mediante lettera raccomandata a/r. La scelta del Direttore tecnico avverrà da parte del Sindaco tra i nominativi di un apposito elenco formato da esperti diplomati ISEF o laureati in Scienze motorie o tra esperti in atletica leggera.

All'elenco si accede attraverso domanda scritta da presentare annualmente al Sindaco del Comune di Cuneo con allegato apposito curriculum riportante le competenze specifiche ed i titoli culturali e professionali in possesso dell'aspirante.

ART. 4

Doveri e responsabilità del Direttore tecnico

1. Il Direttore tecnico del Campo dovrà ottemperare ai seguenti doveri:

- a) far rispettare l'orario di apertura del campo ed il presente regolamento da chiunque ne usufruisca, ivi compresi gli utenti di cui alla lettera a) del precedente art. 2;
- b) verificare che l'attrezzatura in dotazione al Campo sia sempre funzionante e sicura e che il Campo stesso ed i suoi locali, comprese le tribune, i cancelli d'ingresso, gli spogliatoi, le recinzioni e così via, siano sempre adeguati al loro precipuo utilizzo;
- c) controllare, in collaborazione e di concerto col Medico del Centro di medicina sportiva, che l'infermeria sia sempre funzionante perfettamente nonché munita di tutte le attrezzature e medicinali necessari, segnalando al Comune qualunque anomalia e mancanza;
- d) vigilare, in collaborazione con il Custode, affinché al Campo non accedano persone non autorizzate;
- e) organizzare la fruizione del Campo e dell'attrezzatura da parte dei soggetti autorizzati con criteri di assoluta equità ed imparzialità e con il fine della sua maggior utilizzazione possibile;
- f) adoperarsi per un'efficiente organizzazione ed un buon esito di qualunque manifestazione sportiva, agonistica e non, da chiunque sia organizzata;

2. Il Direttore Tecnico del Campo, con la collaborazione del personale addetto al Campo, vista la responsabilità a lui demandata, è autorizzato ad assumere autonomamente tutti i provvedimenti urgenti per salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature e per ricondurre gli utenti ad un comportamento corretto e disciplinato, fatto pur sempre salvo l'obbligo di rendicontazione del suo operato al Comune.

ART. 5

Direzione tecnica delle attività sportive svolte dalle Istituzioni scolastiche

1. La direzione tecnica dell'impianto, nel periodo di utilizzo da parte degli Istituti scolastici, sarà affidata – sotto la sua esclusiva responsabilità - ad un docente di educazione fisica designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, che, comunque sia ed in ogni caso, dovrà pur sempre operare di concerto con il Direttore Tecnico del Campo.

2. Il docente designato dall'Ufficio scolastico provinciale incaricato della direzione tecnica dell'impianto nel periodo di utilizzo da parte degli Istituti scolastici avrà, principalmente, il compito di coordinare tutte le attività sportive dell'Istituto scolastico utilizzatore (calendario, orari, programma attività e manifestazioni sportive scolastiche...) e di trasmettere il relativo calendario d'uso del campo al Comune di Cuneo ed al Direttore Tecnico del Campo, in modo tale che l'impianto possa essere fruito anche da tutti gli altri aventi diritto di cui al precedente art. 2.

ART. 6

Orari e calendario di apertura

1. Al fine di evitare al personale di custodia un aggravio di prestazioni che ecceda le sue competenze, l'attività sportive scolastiche, gli allenamenti e le manifestazioni agonistiche in programma dovranno essere contenute nel seguente orario giornaliero di funzionamento del campo:

<u>PERIODO</u>	<u>ORARIO</u>
gennaio e febbraio	14,30 – 17,00
marzo	8.00 - 13.00 e 14,30 – 18,00
aprile e maggio	8.00 - 13.00 e 14,00 – 19,30
giugno (chiuso il lunedì mattina)	10,00 - 12,30 e 16,00 – 20,00
luglio ed agosto (chiuso il lunedì mattina)	10,00 – 12,40 e 16,00 – 20,30
settembre (chiuso il lunedì mattina)	8.00 - 13.00 e 14,30 – 20,00
ottobre	8.00 - 13.00 e 14,30 – 19,00
novembre	8.00 - 13.00 e 14,30 – 17,00
dicembre	14,30 – 17,00

2. Il Campo di atletica è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi. Il campo rimarrà chiuso nei seguenti giorni: 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, il giorno della festività del Santo Patrono e per due settimane nel periodo di Ferragosto.

3. Mutamenti dell'orario e delle chiusure di cui ai commi 1. 2. del presente art. 5 potranno essere autonomamente decisi dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport, anche solo al fine di ottimizzare al meglio la fruibilità dell'impianto, anche in relazione alla possibilità dell'effettuazione di gare di rilevante importanza.

ART. 7

Richiesta di utilizzo

1. L'utilizzazione del Campo da parte di soggetti indicati al precedente articolo 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta all'Ufficio sport del Comune di Cuneo nonché all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento d'uso e di quelle impartite dal Direttore Tecnico del Campo.

2. La richiesta dovrà esplicitare tutti i dati e le informazioni necessarie per un suo eventuale accoglimento, che sarà statuito di concerto con il Direttore Tecnico del Campo.

ART. 8

Modalità di utilizzo

1. Le Società e le Organizzazioni sportive che intendono usufruire del Campo devono inoltrare annualmente domanda al Comune di Cuneo, specificando i giorni e gli orari in cui intendano svolgere l'attività, fermo restando che l'accesso alla struttura è subordinato all'accoglimento della domanda; analoga domanda dovrà essere inoltrata per lo svolgimento di altre manifestazioni e/o gare, e ciò non oltre il trentesimo giorno antecedente la data in cui dovrebbe svolgersi l'evento.

2. Fermo restando quanto statuito dal primo comma del presente articolo, i Gruppi Sportivi scolastici, entro e non oltre il 10 ottobre di ogni anno, e le Società e le Organizzazioni sportive e qualunque altro fruitore del Campo, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, avranno altresì l'obbligo di consegnare al Comune ed al Direttore Tecnico del Campo un prospetto scritto riportante il calendario di massima delle rispettive manifestazioni ed esigenze di pratica sportiva continuata, il tutto rispettivamente stabilito in relazione ai programmi e ai calendari del Ministero della Pubblica Istruzione, del C.O.N.I. e della F.I.D.A.L., in modo tale da consentire di pianificare e stabilire i relativi turni di allenamento, gare, manifestazioni ed eventi.

3. Nel caso di concomitanze, sarà compito del Comune stabilirne le priorità, e ciò, se ritenuto necessario, sentito il parere delle Società, delle Organizzazioni e delle Istituzioni scolastiche interessate, e tutto ciò pur sempre di concerto con il Direttore Tecnico del Campo.

4. Per eventuali manifestazioni agonistiche non previste dal calendario annuale, il soggetto interessato dovrà all'uopo interpellare per iscritto il Direttore Tecnico del Campo, e ciò non oltre il decimo giorno antecedente la data in cui dovrebbe svolgersi l'evento, in modo tale che questi possa verificare la possibilità o meno di pianificare diversamente le attività sportive già programmate (proprio al fine di consentirne la realizzazione), previa adeguata predisposizione dell'impianto e delle attrezzature, oltre che variazioni del normale orario di utilizzazione del Campo.

5. Onde evitare interferenze e sovrapposizioni, i Gruppi Sportivi scolastici, le Società, le Organizzazioni sportive e qualunque altro fruitore potranno accedere al Campo solo secondo gli orari e le modalità stabilite dal Direttore Tecnico del Campo, fatto pur sempre salvo l'obbligo di rendicontazione del suo operato al Comune.

ART. 9 **Utilizzo del Campo**

1. Sono possibili sovrapposizioni pomeridiane tra le tipologie di utenza di cui al precedente art. 2 sino al limite della praticabilità dell'impianto e secondo l'ordine di priorità indicato nel comma 1 dell'art. 2, il tutto secondo la direzione e le istruzioni del Direttore Tecnico del Campo.

2. Onde ottimizzare al massimo la fruizione dell'impianto, è obbligatoria la prenotazione per le attività mattutine svolte in gruppo.

3. Limitatamente agli Istituti scolastici statali e non statali sarà loro obbligo la prenotazione per le attività pomeridiane svolte in gruppo e/o per le gare d'istituto, da effettuarsi con un anticipo quantomeno di una settimana.

4. Le attività e le manifestazioni in programma dovranno essere svolte durante l'orario di apertura, fermo restando che, qualora l'impianto si dovesse rivelare impraticabile per ragioni tecniche, manutentive, meteo e così via, il Direttore Tecnico del Campo, a suo insindacabile giudizio, potrà sospenderne l'uso, fatto pur sempre salvo l'obbligo di rendicontazione del suo operato al Comune.

ART. 10 **Accompagnatori degli atleti**

1. Gli atleti delle Istituzioni scolastiche, delle Società ed Organizzazioni sportive dovranno essere accompagnati dai rispettivi Insegnanti, Dirigenti e/o Allenatori, che saranno responsabili del loro comportamento civile e sportivo.

2. Solo i predetti accompagnatori potranno accedere alle attrezzature sportive, delle quali ne saranno responsabili in proprio, e ciò attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito registro di carico e scarico, la cui consegna e successivo ritiro avverrà tramite il Custode.

3. La rottura di un attrezzo, anche parziale, purché provocata da uso improprio, o la sua mancata restituzione comporterà a carico del soggetto inadempiente l'obbligo del risarcimento del costo dell'attrezzo al corrente valore di mercato per l'acquisto d'identico strumento nuovo di fabbrica.

ART. 11

Utilizzo da parte di singoli atleti

1. E' ammessa la frequentazione dell'impianto ai singoli Atleti tesserati, alle Società sportive e alle Organizzazioni sportive praticanti l'atletica leggera, affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I, ed a Sodalizi sportivi parimenti praticanti l'atletica leggera.

2. I Presidenti dei rispettivi Enti dovranno presentare al Direttore Tecnico del Campo una dichiarazione scritta con la quale si attesti che il proprio atleta è autorizzato ad allenarsi senza la presenza del tecnico e sotto la responsabilità del Presidente stesso.

3. Tanto gli atleti praticanti altre discipline sportive quanto gli sportivi a livello amatoriale (quest'ultimi possono essere autorizzati alla sola pratica del c.d. "footing"), prima di accedere al Campo, dovranno inoltrare al Comune specifica domanda, redatta su apposito modulo rilasciato dal competente Ufficio Sport del Comune di Cuneo.

4. Espletate le formalità del caso ed istruita la pratica anche alla luce delle osservazioni del Direttore Tecnico del Campo, il predetto Ufficio rilascerà apposito tesserino personale che dovrà essere esibito, su richiesta, al Direttore stesso e/o al personale della struttura sportiva unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

5. Gli allievi frequentanti la S.U.I.S.M. (Scuola universitaria interfacoltà di scienze motorie) possono svolgere tutte le attività di Atletica Leggera, previa presentazione del documento che attesti la frequenza all'Istituto stesso, manlevando il Comune, il Direttore Tecnico e il personale del Campo da qualsivoglia responsabilità per danni a se stessi nonché a terzi e/o cose dipendenti dall'attività esplicata.

6. Per i minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, ferme restando le specifiche clausole e condizioni di cui al presente Regolamento; potranno accedere al Campo solo in presenza di persona adulta che se ne assumerà "ipso facto" ogni responsabilità.

7. I minorenni potranno utilizzare il Campo solo se accompagnati da un direttore tecnico o da un genitore o suo delegato, quale responsabile della di lui attività.

ART. 12

Modalità di utilizzo degli impianti

1. Gli utenti hanno l'obbligo di indossare abiti decorosi e adeguati all'attività svolta e di utilizzare con rispetto e parsimonia gli spogliatoi.

2. Gli impianti igienico-sanitari e gli spogliatoi, nettamente divisi tra quelli riservati ai maschi ed alle femmine, devono essere utilizzati in modo tale da salvaguardare l'igiene e il decoro, trattandosi di locali in uso ad una pluralità di soggetti.

3. I materiali di rifiuto di qualsiasi genere devono essere depositati negli appositi contenitori e in nessun caso devono essere buttati negli scarichi dei lavabo, docce e gabinetti.

4. Le docce devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario e con idonee calzature.

5. Gli utenti sono tenuti alla chiusura dei rubinetti onde evitare lo spreco di acqua.

6. Gli utenti autorizzati ad accedere al Campo per gli allenamenti e le gare possono temporaneamente depositare attrezzature di loro proprietà nei magazzini, ma ciò sotto la loro esclusiva responsabilità e pur sempre previo consenso del Direttore Tecnico del Campo e/o del personale addetto alla custodia; il Comune di Cuneo, il Direttore Tecnico e il personale addetto alla custodia sarà in ogni caso manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 13

Obblighi

1. Qualunque utilizzatore del Campo, in forma singola o collettiva, avrà l'obbligo - in via preventiva e per iscritto - di sollevare il Comune di Cuneo, il Direttore Tecnico del Campo ed il personale addetto alla custodia del Campo da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti comunque provocati e/o per infortuni/danni di varia natura arrecati a se stesso e/o a terzi durante la sua permanenza ed attività all'interno del Campo.

2. Avrà altresì l'obbligo di munirsi di polizza stipulata con primaria Compagnia assicurativa per gli infortuni che dovesse cagionare a terzi nonché di un certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva e motoria o di un certificato medico di sana e robusta costituzione, se ed in quanto previsto dalle leggi vigenti.

ART. 14

Impegni degli utilizzatori

1. Insegnanti, Dirigenti, Allenatori, Atleti e Sportivi a livello amatoriale sono tenuti al rispetto dell'orario di utilizzo, soprattutto per quello relativo alla chiusura antimeridiana e pomeridiana, cosicché, all'ora stabilita, nessun fruitore dovrà rimanere nel complesso sportivo.

2. Le Società di Atletica, durante gli allenamenti, dovranno garantire la presenza di un loro tecnico o, in caso di sua assenza, di un loro dirigente.

3. Per le manifestazioni e/o gare con la presenza di pubblico le Istituzioni scolastiche, le Società e le Organizzazioni sportive dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio d'ordine e quant'altro previsto per le pubbliche manifestazioni.

4. In ogni caso, le responsabilità civili e amministrative derivanti dall'uso del Campo saranno esclusivamente a carico delle Istituzioni scolastiche, delle Società, delle Organizzazioni Sportive, dei Sodalizi e dei singoli organizzatori.

5. Detti utenti rispondono altresì nei confronti del Comune per ogni danno eventualmente arrecato agli impianti e alle attrezzature.

6. L'introduzione di animali è ammessa solo al di fuori degli spazi più strettamente destinati all'attività sportiva.

7. Il Comune di Cuneo e il personale addetto al Campo non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi da parte degli utilizzatori all'interno dell'intera struttura. Dirigenti, Tecnici e Insegnanti accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'avvertenza di disciplinare, controllare e vigilare onde evitare appropriazioni indebite di quanto sopra.

8. Le Istituzioni scolastiche, le Società e le Organizzazioni sportive, in occasione di allenamenti, manifestazioni e gare in calendario dovranno collaborare con il personale addetto alla custodia per assicurare il regolare impiego delle varie attrezzature e dovranno rispettare tutte le direttive all'uopo impartite dal Direttore Tecnico del Campo.

ART. 15

Gratuità dell'uso del campo

1. Non è ammesso l'uso del Campo a scopo di lucro, per cui nessun prezzo d'ingresso dovrà essere imposto per l'accesso del pubblico alle iniziative sportive.

2. Il Comune si riserva di esaminare e adottare, in occasione di manifestazioni e/o gare di particolare rilievo, altre e diverse disposizioni.

ART. 16

Divieto di apporre segni indelebili

Sulle pedane e sulla pista è vietato apporre segni di riferimento indelebili o con altra sostanza e/o oggetto che possano arrecare danno, sotto pena, in difetto, dell'obbligo dell'integrale risarcimento dei danni.

ART. 17

Divieto di parcheggio nell'area del campo

E' fatto assoluto divieto ad atleti, allenatori, accompagnatori e spettatori di parcheggiare all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto; per i soli automezzi "di servizio", adibiti a carico e scarico di materiale, l'area, debitamente segnalata, sarà nel tratto compreso tra l'ingresso e la tribuna lungo la cordonatura lato monte, laddove il parcheggio sarà consentito esclusivamente a seguito di preventiva autorizzazione da parte del Direttore Tecnico del Campo o del suo Custode.

ART. 18

Sanzioni

1. Il Direttore Tecnico del campo, se del caso coadiuvato dal personale addetto alla custodia dell'impianto, è obbligato a proporre per iscritto e con esauriva motivazione tutti i provvedimenti ritenuti necessari al solo fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature nonché a ricondurre ad un comportamento corretto e disciplinato gli utenti; nei casi urgenti, potrà autonomamente adottarli, salvo poi renderne conto per iscritto al Comune.

2. Qualora gli utilizzatori non si atterrano scrupolosamente a quanto indicato nel presente Regolamento ed alle direttive del Direttore Tecnico del Campo potranno essere sanzionati dal Comune di Cuneo attraverso il diniego all'utilizzo del Campo per un periodo variante da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi, a seconda della gravità dell'inosservanza, e, in caso di recidiva, potranno subire financo la revoca "sine die" dell'autorizzazione all'utilizzazione del Campo, pur sempre fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni provocati.

ART. 19

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla apposita Convenzione per l'utilizzo del campo di atletica stipulata tra il Comune di Cuneo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

- o O o -